



Studio Di Leone

COMMERCIALISTA - REVISORE LEGALE



## CIRCOLARE INFORMATIVA: DICEMBRE 2020

### **RADDOPPIO LIMITE WELFARE AZIENDALE 2020 - Art. 112**

Decreto agosto 2020 - conversione in legge

È confermato, limitatamente al 2020, il raddoppio (da € 258,23 a € 516,46) del valore dei beni ceduti / servizi prestati a **titolo gratuito** dall'azienda ai lavoratori dipendenti che non concorre alla formazione del reddito imponibile dei dipendenti ex art. 51, comma 3, TUIR.

### **CAUSE DI RIGETTO DI FATTURE PA**

#### **FATTURE EMESSE VERSO ENTI PUBBLICI / PUBBLICA AMMINISTRAZIONE**

Recentemente, al fine di evitare il verificarsi di rigetti impropri delle fatture elettroniche da parte delle Pubbliche Amministrazioni, sono state individuate le seguenti specifiche cause al ricorrere delle quali è possibile il rigetto:

- operazione non effettuata a favore del destinatario;
- omessa / errata indicazione del Codice Identificativo di Gara (CIG) o del Codice Unico di Progetto (CUP);
- omessa / errata indicazione del codice di repertorio;
- omessa / errata indicazione del codice di Autorizzazione all'immissione in commercio (AIC) e del corrispondente quantitativo;
- omessa / errata indicazione del numero e data della determinazione d'impegno di spesa per le fatture verso Regioni ed Enti locali.

É inoltre previsto che

- le fatture non possono essere rifiutate se l'errore può essere corretto con una nota di variazione;
- in caso di rifiuto, la relativa notifica al cedente / prestatore deve contenere la causa del rifiuto, riportando uno dei casi previsti.

Le nuove disposizioni sono applicabili dal 6.11.2020

Via Fr.lli Cervi, 10 Limbiate (MB)

**Tel-Fax** 02 99 69 21 73

**E-Mail** [posta@studiodileone.it](mailto:posta@studiodileone.it)

**Web** [www.studiodileone.it](http://www.studiodileone.it)

Iscrizione Albo Dottori Commercialisti n. **1491A**



## CREDITO D'IMPOSTA INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI NUOVI- Art. 185, commi da 1 a 13 finanziaria 2021

Sono introdotti nuovi crediti d'imposta per gli investimenti in **beni strumentali nuovi** destinati a **strutture/imprese ubicate in Italia** effettuati **dal 16.11.2020**:

**\*\* fino al 31.12.2022;**

ovvero

**\*\* fino al 30.6.2023** a condizione che entro il 31.12.2022 sia accettato l'ordine e siano versati acconti pari almeno al 20% del costo di acquisizione.

### INVESTIMENTI AGEVOLABILI

L'agevolazione riguarda gli investimenti in **beni materiali e immateriali strumentali nuovi**. Sono **esclusi** dal beneficio gli investimenti in:

O veicoli di cui all'art. 164, comma 1, TUIR (autovetture ad uso promiscuo);

O beni materiali strumentali per i quali il DM 31.12.88 prevede un coefficiente di ammortamento inferiore al 6,5%;

O fabbricati e costruzioni;

### **Beni di cui alla Tabella A, Finanziaria 2017**

Con riferimento ai **beni materiali** "Industria 4.0" di cui alla Tabella A, Finanziaria 2017 (per i quali, in precedenza, era riconosciuto l'iper ammortamento) il credito d'imposta spetta in misura "scalettata", ossia differenziata a seconda del costo di acquisizione degli investimenti.

Importo investimento	Credito d'imposta	
	Investimento 16.11.2020 - 31.12.2021	Investimento 1.1.2022 - 31.12.2022 (o 30.6.2013)
Fino a € 2.500.000	50%	40%
Superiore a € 2.500.000 fino a € 10.000.000	30%	20%
Superiore a € 10.000.000 fino a € 20.000.000	10%	10%
limite massimo di costi ammissibili € 20.000.000		



### **Beni di cui alla Tabella B, Finanziaria 2017**

Relativamente ai **beni immateriali** "Industria 4.0" di cui alla Tabella B, Finanziaria 2017 (per i quali, in precedenza, era riconosciuto il maxi ammortamento del 40%) il credito d'imposta spetta nella misura del **20% del costo**.

Tale misura riguarda gli investimenti del periodo 16.11.2020 - 31.12.2022 (ovvero 30.6.2023).

Credito d'imposta	
Investimento 16.11.2020 - 31.12.2022 (o 30.6.2013)	
20%	
limite massimo di costi ammissibili € 1.000.000	

### **Altri beni**

Relativamente ai **beni materiali ed immateriali "generici"**, ossia diversi da quelli di cui alle **predette Tabelle A e B** (per i quali in precedenza era riconosciuto il maxi ammortamento del 40%-30%) il credito d'imposta è riconosciuto nelle seguenti misure:

Credito d'imposta	
Investimento 16.11.2020 - 31.12.2021	Investimento 1.1.2022 - 31.12.2022 (o 30.6.2013)
10%	6%
15% per investimenti in strumenti tecnologici destinati dall'impresa per la realizzazione di forme di lavoro agile	
limite massimo di costi ammissibili € 2.000.000 (beni materiali) - € 1.000.000 (beni immateriali)	



Il maxi ammortamento / credito d'imposta previsto dalla Finanziaria 2020 era riconosciuto esclusivamente per gli investimenti in beni materiali, ora il nuovo credito d'imposta **spetta anche per gli investimenti in beni immateriali.**

L'agevolazione in esame è **riconosciuta anche ai lavoratori autonomi.**

### **MODALITÀ DI UTILIZZO DEL CREDITO D'IMPOSTA**

Il credito d'imposta in esame è **utilizzabile esclusivamente in compensazione** con il mod. F24, **in unica quota annuale.**



**NB: per i** soggetti con ricavi / compensi **superiori a € 5 milioni**, il credito d'imposta è **utilizzabile in compensazione in 3 quote** annuali di pari importo.

**Tempistica per la compensazione:**

- **dall'anno in cui è intervenuta l'interconnessione** per gli investimenti in beni di cui alle predette Tabelle A e B (ex ipermammortamento)
- **dall'anno di entrata in funzione in bene per gli altri beni** (ex superammortamento)

**Il credito di imposta non è tassato** ai fini IRPEF / IRES / IRAP

**ADEMPIMENTI RICHIESTI**

Esclusivamente con riferimento al **credito d'imposta** per gli investimenti in beni materiali ed immateriali "Industria 4.0" **di cui alle citate Tabelle A e B** è richiesta:

**\*\* un'apposita comunicazione al MISE**, al quale è demandata l'individuazione delle modalità e dei

termini di invio della stessa;

**\*\* la predisposizione di una perizia asseverata / attestato** da cui risulti che i beni possiedono le caratteristiche tecniche previste e la relativa interconnessione al sistema aziendale.

Per i beni di costo unitario pari o inferiore a € 300.000, la perizia può essere sostituita da una dichiarazione resa dal legale rappresentante.

Le fatture / documenti devono **in esame riportare l'espresso riferimento alle disposizioni normative, in mancanza di indicazioni le fatture possono essere integrate successivamente a mano su supporto cartaceo per le informazioni mancanti.**



**SANZIONI MANCATA / ERRATA TRASMISSIONE CORRISPETTIVI – finanziaria 2021**

Con l'introduzione del nuovo comma 2-bis all'art. 6, D.Lgs. n. 471/97 è prevista una sanzione pari al 90% dell'imposta corrispondente all'importo non memorizzato / trasmesso in caso di:

- \*\* mancata o non tempestiva memorizzazione / trasmissione;
- \*\* memorizzazione / trasmissione con dati incompleti o non veritieri.

La sanzione non può essere inferiore a € 500.

Nel caso in cui:

- \*\* l'omessa / tardiva trasmissione;
- \*\* la trasmissione con dati incompleti / non veritieri;

dei corrispettivi giornalieri non ha inciso sulla corretta liquidazione dell'IVA, è applicabile la sanzione di € 100, per ciascuna trasmissione (non opera il cumulo giuridico ex art. 12, D.Lgs. n. 472/97).

**SANZIONI MANCATA EMISSIONE SCONTRINI / RICEVUTE FISCALI – finanziaria 2021**

È ridotta dal 100% al 90% dell'imposta, la sanzione applicabile in caso di:

- \*\* mancata emissione di ricevute fiscali / scontrini fiscali / documenti di trasporto;
- \*\* emissione di tali documenti per importi inferiori a quelli reali.

Se non comportano omesse annotazioni, la mancata tempestiva richiesta di intervento per la manutenzione è punita con sanzione da € 250 a € 2.000.

**OMESSA INSTALLAZIONE DEGLI APPARECCHI - finanziaria 2021**

È prevista la sanzione da € 1.000 a € 4.000 per l'omessa installazione / manutenzione, ovvero manomissione / alterazione del RT di cui all'art. 2, comma 4, D.Lgs. n. 127/2015.

È altresì prevista la sanzione da € 3.000 a € 12.000 in caso di manomissione / alterazione dei predetti strumenti di cui al comma 4 salvo che il fatto costituisca reato. La sanzione è applicabile anche ai soggetti che fanno uso di tali strumenti manomessi / alterati o consente che altri ne facciano uso altri

**SOSPENSIONE LICENZA / ATTIVITÀ - finanziaria 2021**

Il comma 2 dell'art. 12, D.Lgs. n. 471/97 prevede che se sono contestate nel corso di un quinquennio 4 distinte violazioni dell'obbligo di emettere ricevuta fiscale / scontrino fiscale, compiute in giorni diversi, è disposta la sospensione della licenza / autorizzazione all'esercizio dell'attività ovvero dell'esercizio dell'attività stessa per un periodo da 3 giorni ad 1 mese. Se i corrispettivi oggetto di contestazione eccedono la somma di € 50.000 la sospensione è disposta per un periodo da 1 a 6 mesi.



*Studio Di Leone*

**COMMERCIALISTA - REVISORE LEGALE**

È ora stabilito che tali sanzioni trovano applicazione anche in caso di mancata o non tempestiva memorizzazione / trasmissione, ovvero di memorizzazione / trasmissione con dati incompleti o non veritieri.

È altresì disposto che in caso di omessa installazione / manomissione o alterazione del RT trovano applicazione le medesime sanzioni previste per l'omessa installazione del registratore di cassa (sospensione della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività per un periodo da 15 giorni a 2 mesi ovvero da 2 a 6 mesi in caso di recidiva).

#### **LE NOVITÀ IN MATERIA DI CARTELLE DOPO LA CONVERSIONE DEL "DECRETO COVID-19"**

E' confermata la proroga:

– al 31.1.2021 del termine di versamento, in scadenza nel periodo 8.3 - 31.12.2020, delle somme relative a cartelle di pagamento.

Via Fr.lli Cervi, 10 Limbiate (MB)

**Tel-Fax** 02 99 69 21 73

**E-Mail** [posta@studiodileone.it](mailto:posta@studiodileone.it)

**Web** [www.studiodileone.it](http://www.studiodileone.it)

Iscrizione Albo Dottori Commercialisti n. **1491A**